AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

ORDINANZA n° 3195 **del** 23 NOV. 2010 **Prot. n°** 176117

Oggetto:	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda Titolo III-bis. Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta LADURNER IMPIANTI S.r.l. HAFNER S.p.A. Impianto di Termovalorizzazione ubicato in via W Tobagi – Montale. Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i. **Voltura e modifica d'ufficio.**

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia di ambientale" Parte Seconda Titolo III-bis;

VISTO il D.Lgs. 133/2005 " Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";

VISTI il D.P.R. 447/98 ed il D.P.R. 440/00;

VISTI gli atti rilasciati dal SUAP Associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale di cui al prot. n° 57371/10/1 del 30/10/2007, prot. n° 55121 del 25/11/2008, prot. n° 20352 del 29/04/2009, prot. n° 52174 del 03/11/2009 e prot. n° 39083 del 13/08/2010 relativi all'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale);

CONSIDERATO che le autorizzazioni di cui sopra sono state rilasciate sulla base del parere espresso dalla Provincia di Pistoia con Ordinanze n° 2069 del 30/10/2007(*), Ordinanza n° 2289 del 25/11/2008(*), Ordinanza n° 892 del 29/04/2009(*),Ordinanza n° 2173 del 20/10/2009(*) e Ordinanza n° 2447 del 06/08/2010(*);

VISTA la comunicazione di variazione di ragione sociale da LADURNER S.p.A. a LADURNER S.r.l. pervenuta presso questa Amministrazione, tramite il SUAP Associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale, in data 19/08/2010 (prot. n° 120649). Nella nota suddetta si evidenzia che la variazione non ha comportato modifica di sede legale, di partita IVA e di Amministratore delegato;

VISTA la comunicazione di variazione titolarità inviata tramite SUAP Associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale e pervenuta a questa Amministrazione in data 02/11/2010 (prot. 164084) con la quale si richiede la voltura dell'A.I.A. alla LADURNER IMPIANTI S.r.l., nata dalla scissione di ramo di azienda della predetta LADURNER S.r.l. La nuova società LADURNER IMPIANTI S.r.l. ha sede legale in via Innsbruck 33 – Bolzano, Partita IVA 02688870217 e titolare Sig. Lukas Ladurner, nato a Silandro (BZ) il 04/06/1980;

CONSIDERATO che la fideiussione in essere deve intendersi prestata nell'interesse della Soc. Ladurner Impianti S.r.l. Hafner S.p.A. giusta la nota della Soc. UniCredit S.p.A. acquisita agli atti con prot. n. 174655 del 22/11/2010;

VISTA prescrizione di cui al punto 4) del paragrafo 4.1 "Emissioni in Atmosfera " Capitolo 4 "Matrici Ambientali"dell'Allegato B dell'Ordinanza n° 2447 del 06/08/2010;

CONSIDERATO che la Ditta LADURNER S.r.l. ha comunicato l'avvio della Linea 1 a partire dal 29/09/2010 (prot. n° 141303 del 27/09/2010);

VISTO il parere di ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia inviato con nota n° 73849 del 13/10/2010 (*) (prot. Provincia di Pistoia. n° 152546 del 14/10/2010), relativo alla tempistica e modalità di esecuzione delle verifiche analitiche da effettuarsi sulle fiale dei due campionatori in continuo per la linea 1, linea 3 e la linea 2 di riserva;

VISTO lo Statuto Provinciale art. 71;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 20 del 12/01/2010, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi;

VISTO e CONSIDERATO tutto quanto sopra riportato;

ORDINA

1. Di volturare alla ditta A.T.I. LADURNER IMPIANTI S.r.l.-HAFNER S.p.A. con capogruppo la Soc. LADURNER IMPIANTI SRL, sede legale in via Innsbruck 33 – Bolzano, Partita IVA 02688870217 e titolare Sig. Lukas Ladurner, nato a Silandro (BZ) il 04/06/1980, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i., per lo stabilimento ubicato nel Comune di Montale, via W. Tobagi 16;

2. Di modificare ed integrare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i., nel seguente modo:
   2.1. sostituendo il punto 4) del paragrafo 4.1 "Emissioni in Atmosfera " Capitolo 4 "Matrici Ambientali"dell'Allegato B dell'Ordinanza n° 2447 del 06/08/2010 con i seguenti:
   "4) mediante i due sistemi di campionamento in continuo del tipo AMESA, dovranno essere eseguiti, per le due linee in funzione (normalmente linea 1 e linea 3) campionamenti della durata di 15 giorni ciascuno, con raccolta mensile di 4 fiale, 2 per ogni linea.
   4a) Qualora la linea 1 o la linea 3 dovessero essere spente per periodi tempo tali da rendere necessaria l'accensione della linea 2, il sistema di campionamento in contino alle emissioni della linea ferma sarà attivato sulla linea 2 al momento della sua accensione, per il completamento del periodo di campionamento di 15 giorni previsto al punto 4).
   4b) Nel caso in cui in un mese siano state in funzione sempre le stesse due linee, dovrà essere eseguito il controllo analitico con determinazione dei microinquinanti organici PCDD/PCDF di 2 delle 4 fiale campionate, una per ogni linea, seguendo lo schema riportato in tabella a titolo esemplificativo.

Tabella
Analisi fiale AMESA
in grigio sono indicate le fiale da sottoporre ad analisi.

Mese	Dicembre 2010		Gennaio 2011		Febbraio 2011		Marzo 2011		....*	
quindicina	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°
Linea 1/2										
Linea 3/2										

* e così per i mesi successivi ripetendo lo schema.

   4c) Qualora sia stato necessario accendere la linea 2, per sostituire la linea per cui, dallo schema riportato in tabella, risulta programmata l'analisi della fiala relativa, verrà sottoposta ad analisi anche la fiala raccolta dalla linea 2. In questo caso la quindicina risulterà rappresentata dai risultati analitici di due fiale.
   4d) Al fine di permettere ad ARPAT in qualsiasi momento di acquisire le fiale ancora installate nel sistema di campionamento, è opportuno che presso l'impianto siano sempre disponibili almeno due fiale di riserva per sostituire quelle prelevate per i controlli.
   4e) Le fiale che non saranno analizzate dovranno essere conservate secondo le modalità previste dall'Ordinanza n° 892 del 29/04/2009, per rimanere a disposizione dell'Ente di Controllo.

3. Sono fatte salve le condizioni e prescrizioni di cui all'Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i. che non risultano in contrasto con il presente atto;

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale, per la predisposizione dell'atto definitivo di autorizzazione; **copia di quest'ultimo verrà trasmesso dal SUAP alla Provincia di Pistoia – Servizio Tutela dell'Ambiente, agli Uffici tecnici del Comune, ad ARPAT - Dipartimento Provinciale di Pistoia, all'ASL n° 3 per gli adempimenti di competenza.**

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscano il presupposto della procedura;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere al TAR della Toscana entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; fermi restando i termini perentori sopra indicati è possibile rivolgersi al Difensore civico della Provincia di Pistoia in forma scritta o anche in modalità informale senza termini di scadenza.

IL DIRIGENTE
Dott. For. G. Ariberto Merendi

PROVINCIA DI PISTOIA - AMBIENTE -

(*) documentazione scaricabile al seguente indirizzo internet: www.provincia.pistoia.it